

COMMISSIONI RIUNITE

INTERNI (II) - ISTRUZIONE (VIII)

III.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VIII COMMISSIONE **ERMINI**

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (4404)	19
PRESIDENTE, <i>Relatore per la VIII Commissione</i> 19, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33	33
MALFATTI, <i>Relatore per la II Commissione</i> 20	20
24, 25, 27, 28, 33	33
CORBELLINI, <i>Ministro senza portafoglio</i> 23, 24	24
FERRI 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32	32
SERONI 24	24
CODIGNOLA 24, 25, 28, 29, 30, 32	33
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> 24, 25	25
26, 27, 28, 29, 30	30
VESTRI 25, 33	33
FRANCESCHINI 27, 29, 31, 32	32
 Votazione segreta:	
PRESIDENTE	33

La seduta comincia alle 9,20.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato (4404).

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione, in seduta comune delle nostre Com-

missioni, del disegno di legge numero 4404 concernente l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in Italia. Come è noto, il disegno di legge è già stato approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1962.

Informo che la I Commissione permanente (Affari costituzionali) investita del parere sul disegno di legge, in data 6 febbraio 1963 ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni e subordinatamente alle allegate modifiche:

« La I Commissione (Affari costituzionali) sotto il profilo della costituzionalità, ritiene che gli articoli 1 e 2 debbano essere rielaborati per meglio uniformarli al disposto dell'articolo 33 della Costituzione, assicurando il pieno rispetto della libertà di ricerca scientifica postulata dal primo comma dello stesso ed affermando in modo esplicito il principio dell'autonomia universitaria anche nella materia di cui si tratta.

Sotto il profilo dell'ordinamento amministrativo dello Stato, la Commissione ritiene necessaria l'integrazione degli articoli stessi con il riconoscimento di una funzione preminente del Ministero della pubblica istruzione nelle attribuzioni di cui si tratta, ritenendosi nettamente preminente l'interesse culturale, scientifico, su quello puramente economico.

La Commissione ritiene, altresì, non giustificata nell'articolo 4 l'inserzione in organi di studio e di consulenza dei rappresentanti eletti di cui alle lettere c) e d), non essendo qui in gioco interessi di categoria, ma interessi scientifici, al quale riguardo il contributo del mondo universitario è già dato attraverso i

rappresentanti elettivi di cui alle lettere *a*) e *b*).

Sotto il profilo del rapporto del pubblico impiego, la Commissione condiziona il suo parere favorevole alla modifica dell'articolo 5 con l'eliminazione, quanto meno, del richiamo a norme « relative allo stato giuridico, ai ruoli organici e al trattamento economico del personale », materia che deve ritenersi soggetta alla riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione, e quindi sottratta ad ogni possibilità di autonomia regolamentazione, così come già più volte fatto presente dalla Commissione in altri analoghi casi, ed in specie per il Consiglio nazionale dell'Economia e del lavoro con parere 22 aprile 1959 in relazione alla proposta di legge De Vita ed altri, n. 991, non potendo ovviamente riconoscersi al C.N.R. il carattere di organo costituzionale ».

Su questo parere, il Relatore della II Commissione, onorevole Malfatti, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. Il parere della I Commissione appare distinto in tre punti: il primo è un suggerimento generico costituzionale agli articoli 1 e 2 del disegno di legge; il secondo è un suggerimento specifico alla modifica dell'articolo 4; ed infine il terzo, un richiamo alla riserva di legge di cui all'articolo 97 della Costituzione.

A me sembra che, in base all'articolo 4 del regolamento della Camera, l'unico passo vincolante sia quello riguardante la riserva di legge dell'articolo 97. Infatti, per quanto riguarda la costituzionalità della legge, mi sembra che la Commissione affari costituzionali possa, sì, esprimere i pareri che essa ha espresso; ma essi non sono vincolanti e nessun articolo del regolamento impone che si debba chiedere il parere della I Commissione.

Fra l'altro, personalmente ritengo che anche l'attuale dizione dell'articolo 1 del testo del disegno di legge non leda in alcun modo il disposto dell'articolo 33 della Costituzione, che parla della libertà dell'arte e della scienza, ecc.; comunque se eventualmente si ritiene di aggiungere qualche cosa, per chiarire maggiormente questo punto, evidentemente non ho nulla in contrario.

Per quanto riguarda la seconda parte del parere, cioè quella che si riferisce alla soppressione dei commi *c*) e *d*) relativi alla designazione dei membri dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche da parte degli assistenti universitari di ruolo e dei professori incaricati, evidentemente questa non

è materia della I Commissione; è soltanto un voto della I Commissione che mi trova reciprocamente contrario. Mi trova contrario anche perché, come ho avuto modo di dire nella mia relazione, i più direttamente interessati, interpellati su una riforma in questo senso del Consiglio nazionale delle ricerche, a grande maggioranza, hanno espresso parere diverso citando una inchiesta fatta dal Consiglio stesso, alla quale hanno partecipato tutti i ricercatori, e ricordando che il 69 per cento di coloro che hanno risposto, si è espresso favorevolmente per la inclusione degli assistenti di ruolo e dei professori incaricati nel Comitato nazionale delle ricerche.

Anche le tre associazioni: dei professori di ruolo, degli assistenti di ruolo e dei professori incaricati di ruolo nonché l'Unione nazionale universitari rappresentativa italiana hanno espresso tutte parere favorevole.

A questi dati di fatto si aggiunge una valutazione di carattere personale. Io sono pienamente d'accordo con il disegno di legge governativo, perché credo che questo allargamento nella composizione del comitato del Consiglio nazionale delle ricerche a tutto il mondo che opera in materia di ricerca scientifica, e quindi anche alle forze più giovani, sia senz'altro un fatto salutare e positivo.

C'è, invece, il terzo punto del parere vincolante, cioè il richiamo alla riserva di legge dell'articolo 97, sul quale io non sono d'accordo. E siccome devo far riferimento alle fonti giurisprudenziali e legislative mi consentirete di leggere i dati che ho preparati. A me non sembra sia da invocare l'applicazione dell'articolo 97 della Costituzione, che dice: « I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nella pubblica amministrazione si accede mediante concorso salvo i casi stabiliti dalla legge ».

Non mi sembra sia invocabile questo articolo, perché in sede di Assemblea costituente si volle fare distinzione tra pubblica amministrazione ed enti di diritto pubblico, come risulta dalla soppressione delle parole: « enti di diritto pubblico » effettuata nel comma secondo dell'articolo 91 del progetto che poi doveva divenire il testo comune dell'articolo 97. Tale soppressione fu proposta dall'onorevole Fabbri con la motivazione della molteplicità e della varietà degli enti di diritto pubblico.

Inoltre, credo che non sia applicabile l'articolo 97 della Costituzione in considerazione della particolare natura giuridica del Consiglio nazionale delle ricerche che ne impedisce, la definizione come di semplice organo dello Stato. Infatti Francesco Ferrara, nel trattato di diritto civile italiano, volume II tomo II: « Le persone giuridiche », classifica il Consiglio nazionale delle ricerche fra gli istituti parastatali, equiparandolo fra l'altro da un lato all'Istituto centrale di statistica e, dall'altro, a vari enti previdenziali ed assistenziali (quali l'I.N.A.I.L., l'O.N.M.I., eccetera). Ove tale classificazione sia esatta e qualora il costituente abbia voluto escludere dall'articolo 97 gli enti di diritto pubblico, si comprende perché tali enti — equiparati al C. N.R. — provvedano all'inquadramento allo stato giuridico, al trattamento economico del proprio personale con regolamenti interni, secondo la potestà regolamentare ad essi conferita dalla propria natura giuridica. In una decisione del Consiglio di Stato sul Consiglio nazionale ricerche (sezione IV, 19 novembre 1947), si ricordano infatti: « I poteri regolamentari esercitati da organi statali diversi... ed ancor più dagli enti pubblici di cui è manifestazione consueta della loro autonomia la disciplina, come regolamenti emanati dallo stesso ente, delle più varie materie e, in singolar modo, in tema di organizzazione del proprio personale ». E con il rifiutare la interpretazione restrittiva dell'articolo 1 della legge numero 100 del 1926, il Consiglio di Stato escluse che tale legge avesse avuto la finalità di accentrare nel Governo (noi oggi diremmo nel Parlamento, e vedremo perché) la disciplina legislativa di tutta la organizzazione dell'amministrazione pubblica, intesa in senso comprensivo degli enti pubblici diversi dallo Stato; accentramento che sarebbe poi sconosciuto dalle successive manifestazioni di autonomia sotto forma di regolamenti e di statuti degli enti pubblici.

Accade, infatti, di constatare che gli enti di diritto pubblico sopra richiamati non solo disciplinano il proprio personale con regolamenti interni precedenti all'entrata in applicazione della Costituzione, come l'I.N.P.S. con proprio regolamento interno del 18 febbraio 1938, o l'Istituto centrale di statistica, con proprio regolamento interno del 15 gennaio 1930, ma anche successivi, come l'I.N.A.M. con proprio regolamento interno del 18 marzo 1950 o l'I.N.A.D.E.L. con proprio regolamento interno del 5 maggio 1951, o l'E.N.I.D.E.P. con proprio regolamento interno del 1° luglio 1951, e che costante in tal senso è

stato l'indirizzo seguito dal legislatore, quale si evince dalla constatazione che la legge istitutiva il Comitato nazionale per l'energia nucleare approvata dal Parlamento nel 1960, conferisce con l'articolo 11 a questo ente la potestà regolamentare per l'inquadramento, lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale, ed egualmente con legge 1° dicembre 1956, n. 1399, per l'avanzamento nella carriera di concetto del personale dell'Istituto centrale di statistica si rinvia alle norme del già citato regolamento interno di detto istituto, come egualmente con l'articolo 2, secondo comma della legge 10 dicembre 1957, n. 1188, si rinvia al regolamento interno la disciplina del personale dell'Istituto nazionale di alta matematica.

Ho detto che la natura del Consiglio nazionale delle ricerche impedisce di definire detto organismo come un mero organo dello Stato. Infatti, secondo la definizione che ne dà il decreto, legislativo 1° marzo 1945, n. 82, il Consiglio nazionale delle ricerche è « un organo dello Stato dotato di personalità giuridica e di gestione autonoma ». Tale particolare carattere, identico, per inciso, a quello dell'Istituto centrale di statistica, impedisce che l'un elemento — l'organo dello Stato — soppianti e annulli l'altro, la sua personalità giuridica. Ed uno dei caratteri di tale personalità si ha nell'esercizio della propria garantita autonomia, anche nei confronti dello Stato.

Costante, al proposito, è la giurisprudenza. Per ragioni di brevità mi riferirò solamente alla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione dell'11 maggio 1954, n. 1472, successiva, cioè, voglio sottolineare, all'entrata in vigore della Costituzione. In detta sentenza si legge, tra l'altro: « Con l'articolo 18 (del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82) fu data al Consiglio nazionale delle ricerche la possibilità di costituirsi un patrimonio e di provvedere alle proprie necessità finanziarie mediante entrate di diversa specie e provenienza ».

Con lo stesso articolo 18 e con altre norme si provvede a precisare e a regolare, delimitandole, le ingerenze dello Stato nella vita dell'Ente, disponendo tra l'altro che i ruoli organici del personale a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri... Oltre a disporre quanto sopra, la legge, come si è visto, ha attribuito al Consiglio nazionale delle ricerche lo *status* di persona giuridica e la qualità di organo dello Stato.

Il carattere statale del servizio di cui trattasi non fa sì che nell'Ente in questione la personalità giuridica non possa sussistere senza la qualità di organo dello Stato, giacché una volta ottenuto l'affidamento del predetto servizio, l'Ente può, in determinate contingenze, agire in modo da assumere diritti ed obblighi insuscettibili di essere riversati sullo Stato... Se ciò venisse negato, si andrebbe contro lo spirito del citato decreto, diretto a svincolare in parte l'ente in questione dalle pastoie della gerarchia statale nei suoi rapporti con gli altri organi della pubblica amministrazione, e si finirebbe con il far giocare la qualità di organo dello Stato in modo da ridurre il predetto ente, nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione, allo stato di *corpus mortuum*, togliendo così ogni e qualsiasi oggetto all'attribuzione della personalità giuridica ».

La sentenza è tanto più importante, ove si consideri che essa riguarda una lite che opponeva la Presidenza del Consiglio al Consiglio nazionale delle ricerche; che questi, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, non si fece difendere dall'Avvocatura dello Stato; e che la Corte sancì che « per difendere non soltanto il suo patrimonio, ma anche la sua organizzazione contro un atto illegittimo di un organo dello Stato, il Consiglio nazionale delle ricerche, agendo soltanto come persona giuridica (una controversia intorno a diritti ed interessi di natura sostanziale fra due organi dello Stato non sembra concepibile) può sì portare davanti al giudice amministrativo un'azione anche contro lo Stato, impersonato dall'organo che ha emesso l'atto illegittimo ». E in un commento ad altra sentenza della Cassazione su ente analogo al C.N.R. (organo dello Stato dotato di personalità giuridica) si osserva, in modo assai pertinente al caso nostro:

« I funzionari dell'ente-organo non sono essi stessi organi dello Stato. Non bisogna confondere l'ufficio statale di cui è titolare l'ente con i singoli uffici di quest'ultimo attribuiti ai suoi organi: fra i due ordini di uffici v'è rapporto di coordinazione, ma non di identità. I funzionari dell'ente sono organi di questo, non dello Stato: organo dello Stato è soltanto la persona giuridica ». (Cfr. Franco Ledda, in « Giurisprudenza completa della Corte suprema di Cassazione » Vol. XXXI, a 1953, pagina 72). Ciò che è autorevolmente confermato in una decisione del Consiglio di Stato per i dipendenti di un ente — l'Istituto centrale di statistica — identico nella sua natura al C.N.R. e facoltizzato, come abbiamo

visto, a regolare con propri regolamenti interni l'inquadramento, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

Non vorrò sottolineare come, per così singolare e precisa materia, possa giustificarsi l'articolo 5 del disegno di legge in questione (per il quale, come abbiamo visto, non può invocarsi la riserva di legge dell'articolo 97), alla luce dei criteri del decentramento istituzionale (Cfr. Cereti, Corso di Diritto Costituzionale italiano, pagina 173: « Circa il modo nel quale il decentramento può essere attuato nell'Amministrazione, divergono assai le opinioni: chi vorrebbe ampliare le funzioni e le potestà degli organi periferici dell'amministrazione diretta, chi affidare molte di queste funzioni agli enti locali perché le esercitino non in nome proprio ma per conto e sotto la diretta sorveglianza dello Stato; chi vorrebbe affidare ad enti morali (università, accademie, associazioni ecc.) già esistenti o di nuova formazione, speciali attività amministrative autonome in modo da togliere sia allo Stato che agli enti territoriali alcune delle funzioni che, si dice, meglio potrebbero essere esercitate in modo autonomo da detti enti (cosiddetto decentramento istituzionale) ».

Voglio solo concludere esprimendo una preoccupazione. Altro è che lo Stato voglia disciplinare con propria legge il personale del C.N.R., altro che, invocandosi l'applicazione dell'articolo 97, si voglia negare al C. N.R. la potestà di regolare con propri regolamenti interni, detta materia. In questo secondo caso, infatti, si lede la natura di persona giuridica di detto ente e, conseguentemente, si lede la sua autonomia che scaturisce proprio dalla personalità giuridica conferitagli dalla legge.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è classificato dallo Zanolini tra gli istituti di alta cultura. Come tale, anche per esso la Costituzione con il suo articolo 33, ultimo capoverso, ne sancisce l'autonomia: « Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ». Ove infatti si sancisce che il C.N.R. non ha la facoltà di procedere al regolamento interno del proprio personale si lederebbe la sua autonomia, perché si dissolverebbe il potere proprio di un soggetto di diritto il quale, nel caso concreto, come istituto di alta cultura, trova all'opposto la più alta difesa delle sue prerogative e quindi della sua autonomia nel già ricordato articolo 33 della Costituzione. E sarebbe invero singolare che per non violare l'articolo 97 della Costituzione

(per quanto fin qui detto non invocabile) noi ci accingessimo a violare l'ultimo comma dell'articolo 33 della Carta Costituzionale!

A parte questo non mi pare che esso sia invocabile per i precedenti, e non solo per i precedenti dell'Istituto di statistica, o per i precedenti della legge del 1960 per il Comitato nazionale per l'energia nucleare, non solo per la legge del 1957 per l'Istituto di alta matematica, ma per i precedenti stessi della legge delega per il riordinamento generale del personale dello Stato, dove, secondo un commento fatto dal professor Mario Saverio Gianini ad una recente sentenza della Corte costituzionale, si ha ragione di ritenere che quella legge delega contenga una deroga al disposto dell'articolo 97 della Costituzione.

L'unica costanza di atteggiamento che viene invocata riguarda il precedente della legge istitutiva del Consiglio nazionale dell'economia e lavoro. A mio avviso questo precedente non è affatto invocabile, perché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è un organismo profondamente diverso da quello che oggi stiamo discutendo. In base all'articolo 99 della Costituzione esso è un organo ausiliario dello Stato. L'articolo 18 della legge istitutiva del C.N.E.L. prevede esplicitamente che i suoi dipendenti siano dipendenti dello Stato, il che non è per il Consiglio nazionale delle ricerche. E analogo concetto si trova nell'articolo 51 del regolamento interno del C.N.E.L.

Tutto ciò detto, resta il fatto della considerazione che si può fare in sede di opportunità politica. Siccome in questa controversa materia non c'è dubbio che il parere della I Commissione sia un parere vincolante, in base all'articolo 40 del Regolamento, e poiché in caso di controversia di opinioni esistono due possibilità, e cioè procedere a Commissioni riunite o rinvio in Aula, io credo che ove noi prendessimo questa strada, prenderemmo una strada che con ogni probabilità porterebbe a non approvare il provvedimento di legge.

Per questa sola ragione io sono d'accordo che si tolga, di conseguenza, ogni ragione del contendere, sopprimendo la parte contestata dell'articolo 5, il che, lasciando impregiudicata la materia, potrebbe togliere la ragione di conflitto col parere della I Commissione, consentendo senza far ricorso all'Assemblea di passare all'esame degli articoli, e di conseguenza alla loro approvazione, rinviando la legge al Senato perché l'altra Camera possa anch'essa approvarla, facendola divenire legge dello Stato, come è volontà del mondo della ricerca scientifica italiana. Proprio l'altro

giorno ho ricevuto due documenti importanti: un telegramma del Comitato interuniversitario, in cui si facevano voti che, prima della fine della Legislatura, questa legge potesse essere approvata, ed una lettera del Presidente dell'Associazione nazionale professori di ruolo nella quale si contestava che tale associazione, come tale, fosse contraria alla legge, e si diceva che le manifestazioni in senso contrario eventualmente manifestate erano manifestazioni, legittime quanto si vuole, di singole persone, ma che non riguardavano l'intero mondo universitario.

PRESIDENTE, *Relatore per la VIII Commissione*. Ringrazio il Relatore, e poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CORBELLINI, *Ministro senza portafoglio*. Il Governo si associa a quanto è stato detto dal Relatore.

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Al Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) integrato dai Ministri per la pubblica istruzione, per la difesa e per il coordinamento della ricerca, è demandato il compito di:

a) accertare le condizioni e le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica e stabilire le direttive generali per il suo potenziamento in vista dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese;

b) promuovere la formulazione ed il coordinamento di programmi di ricerca di interesse nazionale e sovrintendere al loro svolgimento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre, caso per caso, quando ne ravvisi l'opportunità, che altri Ministri prendano parte ai lavori del Comitato.

Alle sedute del Comitato partecipa il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Comitato di ministri si aduna almeno una volta ogni quadrimestre ».

Come relatore della VIII Commissione propongo io stesso il seguente emendamento:

« *Alla fine del comma a), dopo le parole: del Paese, aggiungere:...* e nel rispetto della libertà della scienza e dell'autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie ».

FERRI. Secondo me l'emendamento è superfluo, ma possiamo anche accettarlo se entriamo nell'ordine delle considerazioni fatte dal Relatore sull'articolo 5.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

SERONI. Noi non siamo contrari all'emendamento: solamente non vorrei che, poi, venisse fuori un emendamento all'emendamento, mentre dovremmo fare in modo che l'*iter* legislativo fosse il più rapido possibile.

PRESIDENTE, *Relatore per la VIII Commissione*. Ritengo anch'io che si tratti di un più, ma pregherei di approvarlo, onde evitare equivoci da parte di chi è straordinariamente sensibilizzato in questa materia. D'altra parte il parere della I Commissione è vincolante; e riconosco la concreta saggezza del collega Malfatti nel consigliare di accettarlo.

CODIGNOLA. Credo anch'io che l'emendamento sia superfluo, in quanto il suo senso è implicito nella dizione dell'articolo 1, il quale è tutto a favore della libertà della scienza.

Tuttavia si potrebbe accettare la prima parte dell'emendamento, quella relativa alla libertà della scienza, mentre ho qualche perplessità per quanto si riferisce alla seconda parte, quella dell'autonomia delle università e delle accademie. Esiste infatti una autonomia delle università che è sancita dalla Costituzione. Ribadirla a questo punto può significare rendere difficile al Consiglio nazionale delle ricerche di avvalersi di tutte le possibilità scientifiche e di tutte le forze che il paese può dare per svolgere queste direttive; può determinare un conflitto che non faciliterebbe l'applicazione della legge, il fatto di inserirvi una formula che è già nella Costituzione.

Io quindi vorrei pregare il Presidente di limitare la sua proposta di emendamento solo alla prima parte, che può dare una garanzia, sempre utile, anche se superflua, nel senso che le indicazioni programmatiche del C.N.R. non possano in nessun caso incidere sulla libertà della scienza e della ricerca. È opportuno, invece, eliminare la seconda parte che può essere fonte di gravi equivoci proprio nei rapporti delle due autonomie che entrambe sono salvaguardate dalla Costituzione.

CORBELLINI, *Ministro senza portafoglio*. Io mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Non è che io desideri insistere per il piacere di insistere. La libertà della scienza comprende in se stessa anche un po' il rispetto delle autonomie. Però non vedo perché, mettendo la parola « autonomia universitaria » si tolga al Consiglio nazionale delle ricerche la piena libertà di agire per i compiti che questa legge gli assegna. A meno

che non supponessimo che questa libertà di agire debba interferire sull'altra autonomia. Si tratta di un richiamo ad una norma costituzionale che, senza dubbio, abbiamo l'intento di rispettare e che anche il Consiglio nazionale delle ricerche vuol rispettare. Le università sono in questa materia sensibili, anzi patologicamente sensibilizzate. Conviene pertanto, mettere quella chiarificazione.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Qui l'emendamento non riguarderebbe il Consiglio nazionale delle ricerche, ma riguarderebbe l'opera del Comitato dei Ministri. Direi che, forse, questa è una ragione di più per la quale l'emendamento è superfluo. Si può capire infatti il timore che il Consiglio nazionale delle ricerche, nella espansione della sua attività, possa anche essere portato domani ad assorbire quella delle università; ma qui è il Comitato dei ministri che detta le direttive, il quale Comitato dei ministri naturalmente più che mai, come organo politico, è tenuto ad osservare le norme costituzionali.

Tuttavia, se questa è una condizione perché non nascano conflitti con la Commissione affari costituzionali, il cui parere ha potere vincolante nei confronti delle altre Commissioni, io, per quanto lo ritenga implicito, non mi oppongo all'emendamento.

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. A parte l'ultima considerazione sul parere vincolante, che per me lo è solo per quanto attiene all'articolo 97 della Costituzione, credo che la dizione « nel rispetto della libertà della scienza », sia sufficiente, perché in sostanza con essa si fa riferimento all'articolo 33 della Costituzione che nel primo capoverso dice: « l'arte e la scienza sono libere ». Tutto il resto è una conseguenza di questa affermazione, e quindi è evidente che anche l'autonomia delle università è una conseguenza dell'affermazione del primo capoverso dell'articolo 33 che richiamiamo.

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Dato che si è affermato da tutti che il rispetto dell'autonomia delle istituzioni di cultura, università e accademie, è ovvio e che sarà il Comitato dei ministri a provvedere alle direttive, limito il mio emendamento alle parole « e nel rispetto della libertà della scienza ».

Pongo allora in votazione il primo comma fino a tutta la lettera a) con l'emendamento aggiuntivo « e nel rispetto della libertà della scienza ».

(E approvato).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

L'articolo 1 risulta, pertanto, così formulato:

«Al Comitato interministeriale per la ricostruzione (C.I.R.) integrato dai Ministri per la pubblica istruzione, per la difesa e dal Ministro incaricato del coordinamento della ricerca, è demandato il compito di:

a) accertare le condizioni e le esigenze della ricerca scientifica e tecnologica e stabilire le direttive generali per il suo potenziamento in vista dello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, e nel rispetto della libertà della Scienza;

b) promuovere la formulazione ed il coordinamento di programmi di ricerca di interesse nazionale e sovrintendere al loro svolgimento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre, caso per caso, quando ne ravvisi l'opportunità, che altri Ministri prendano parte ai lavori del Comitato.

Alle sedute del Comitato partecipa il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Comitato di ministri si aduna almeno una volta ogni quadrimestre».

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i competenti organi del Consiglio stesso e l'Assemblea dei Comitati nazionali prevista nell'ultimo comma dell'articolo 4, presenta al Comitato di Ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, con conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati, corredati da apposite relazioni, nonché proposte di provvedimenti per attuare detti programmi o per dare comunque incremento alle attività di ricerca nel Paese.

La relazione generale, approvata dal Comitato di Ministri, viene allegata alla relazione economica presentata annualmente dal Ministro per il bilancio.

Sempre in veste di relatore della VIII Commissione, propongo il seguente emendamento:

«Alla quarta riga, dopo le parole: nell'ultimo comma dell'articolo 4, aggiungere: non-

ché il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro per il coordinamento della ricerca ».

FERRI. L'esistenza del ministro per il coordinamento della ricerca non risulta da una legge, che io sappia: come si fa ad inserire questa dicitura?

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. Essa si trova già inserita nell'articolo 1, che abbiamo approvato.

FERRI. Allora va bene.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

CODIGNOLA. Mi sembra che con l'emendamento si venga a creare uno squilibrio nella legge. Debbo notare che del Comitato dei ministri, al quale il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche deve presentare la relazione generale, fa parte anche il ministro della pubblica istruzione. Ora il fatto che il ministro della pubblica istruzione contribuisca, in forza di questo emendamento, alla compilazione della relazione da presentare, fra gli altri, anche a sè stesso, costituisce una situazione abnorme.

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Il ministro della pubblica istruzione è quello che tiene i rapporti con le università ed i loro organi di ricerca scientifica. Nel compilare il rapporto, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche deve avere a disposizione elementi precisi sulla ricerca nelle università; quindi è bene che questa relazione sia da lui fatta anche su informazioni del ministro della pubblica istruzione. Mi pare opportuno inserire l'emendamento.

VESTRI. L'eccezione sollevata dall'onorevole Codignola ha un suo pieno fondamento. Non capisco perché debbano essere «sentiti» ministri della pubblica istruzione e del coordinamento della ricerca, quando gli stessi fanno parte del Comitato dei ministri e — almeno per quanto riguarda l'esame di questo atto fondamentale che è la relazione — la loro presenza in detto comitato si renderebbe superflua in quanto essi sarebbero partecipi col Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche della formulazione delle proposte che poi dovrebbero esaminare in sede di Comitato. Secondo me è assurdo mettere in essere una procedura di questa fatta.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'aggiunta, di cui all'emendamento del nostro Presidente, era già inserita a suo tempo nel testo presentato dal Governo al Senato ed è caduta nel corso della prima discussione della legge dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Per questo il Governo ha il dovere di esporre le ragioni per le quali essa era stata inserita, e che mi sembrano molto importanti. Ne accennerò soltanto due.

Qui si tratta di compilare una relazione, da parte del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sullo stato della ricerca scientifica; relazione che deve essere presentata al Comitato dei ministri.

Senza sentire il ministro della pubblica istruzione, il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche non è in grado di farla in forma adeguata, in quanto egli non ha una competenza sulle università. La sua competenza si esplica sugli istituti dipendenti dal Consiglio nazionale delle ricerche e solo indirettamente egli può avere notizie dalle università attraverso le notizie che vengono fornite dai Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche, nei quali sono rappresentate anche le università.

Secondo argomento importante: questa consultazione è indispensabile come coronamento dell'attività. Il Consiglio nazionale delle ricerche ed il ministro della pubblica istruzione si trovano nella necessità di consultarsi continuamente perché intervengono in parte sulla medesima materia. D'altra parte la ricerca si fa in larga misura nelle università; il ministero della pubblica istruzione provvede in buona parte al finanziamento della ricerca, mentre per il resto provvedono autonomamente gli istituti che da esso dipendono e in parte ancora provvede il Consiglio nazionale delle ricerche. Quindi questo coordinamento è indispensabile se non vogliamo che la relazione annuale sia incompleta, e se non vogliamo che l'azione del Consiglio nazionale delle ricerche e del ministero della pubblica istruzione risulti frammentaria e scoordinata.

Questo coordinamento, questo contatto, è indispensabile. Non esiste nessuna contraddizione per il fatto che questa relazione sia presentata « sentito il ministro della pubblica istruzione ». Anche il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche fa parte del Comitato di ministri che discute la relazione, ed è pure egli stesso che la presenta. Ciascun ministro presenta disegni di legge al Consiglio dei ministri, sentiti gli altri ministri, e non v'è nulla di strano che essi vengano poi discussi tutti assieme, compresi coloro che li hanno presentati. Questo è nella normale prassi; è nella normalità della vita degli organi del nostro Stato. Non ci sono contraddizioni e questo sentire i ministri più interessati è, a mio giudizio, veramente utile, anzi lo ritengo

addirittura indispensabile se vogliamo fare veramente qualche cosa di coordinato e non scoordinato.

FERRI. Devo dire che le ragioni portate ora dal ministro della pubblica istruzione non mi hanno persuaso, perché mi pare che, in sostanza, il ministro — come già il nostro Presidente — abbia portato argomenti per dimostrare la necessità che il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche abbia le dovute informazioni e i dovuti elementi relativi all'attività universitaria; elementi ed informazioni che gli possono essere dati solamente dal ministro della pubblica istruzione.

Tutto questo è verissimo e non lo contesto; ma mi pare che altro sia riconoscere la necessità che il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche abbia queste informazioni, altro stabilire per legge che questa relazione debba essere presentata « sentito il ministro ».

Ora a me sembra che la formula « sentito il ministro » abbia un significato giuridico ben preciso, che cioè ci debba essere un parere del ministro.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non un parere, ma una consultazione.

FERRI. Onorevole ministro, la parola « sentito » in questo caso ha il significato di parere. Non si tratta della comunicazione di notizie o elementi, che dovrà avvenire normalmente se c'è una collaborazione, come deve esserci, fra ministro dell'istruzione e Consiglio nazionale per le ricerche. « Sentito » significa che c'è un intervento del ministro con un preciso significato giuridico. Non siamo nel caso del « concerto », ma comunque siamo nel caso del parere, che è obbligatorio. Ora a me sembra proprio che venga meno quella armonia di funzioni necessaria tra il Consiglio nazionale delle ricerche, che il relatore Malfatti ha dimostrato essere organo dello Stato ma fornito di personalità giuridica propria, e il ministro, membro del Governo, che poi insieme agli altri ministri del Comitato discuterà questa relazione. Mi sembra che veramente si abbia uno squilibrio, se il presidente di un organo avente autonomia giuridica debba presentare al Comitato dei ministri una relazione, sentito uno dei ministri componenti il Comitato medesimo e che dà quindi un parere che potrebbe anche essere disatteso poi dal Comitato stesso.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma il ministro dell'istruzione non ha nessun dovere di fornire dati, che occorrono per la relazione se non lo si sancisce nella legge. Perciò è opportuna la norma.

FERRI. Ma se variamo questa legge partendo dall'ipotesi che il Consiglio nazionale delle ricerche sia in contrasto con le università, noi partiamo da un'ipotesi patologica.

Trattandosi di un organo dello Stato non vedo perché il ministro debba rifiutarsi di fornire elementi per una relazione che poi sarà sottoposta al Comitato. Potremmo avere l'assurdo che su questa relazione il ministro della pubblica istruzione dissenta.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Bisogna prevedere tutto. Il Consiglio nazionale delle ricerche non ha alcun potere sul ministro, perciò è bene stabilire l'obbligo della consultazione. In caso di disaccordo, poi, c'è sempre comunque il Comitato superiore dei ministri, a cui va la relazione e che decide.

FERRI. Siamo d'accordo che il Comitato decide. Però se diciamo nella legge che questa relazione deve essere presentata sentito il ministro, questo significa necessariamente che nella relazione deve esserci il parere del ministro.

FRANCESCHINI. Non è esatto. Nella legge è detto: « sentiti i competenti organi del Consiglio stesso, l'Assemblea dei Comitati, ecc. » quindi praticamente si sentono tutti.

FERRI. Io insisto nel dire che se mettiamo un emendamento di questo genere il ministro è obbligato a fornire al Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche tutti i dati richiesti, cosa che già deve fare normalmente senza nessun obbligo. Per me stabilire l'obbligo significa considerare un'ipotesi patologica.

D'altra parte si tratta di un inciso che il Senato aveva soppresso. Se lo reinseriamo, questo potrà creare difficoltà col Senato nel nuovo esame e pregiudicare l'approvazione definitiva della legge.

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. Mi sembra che questa opposizione all'emendamento dell'onorevole Ermini non abbia un gran fondamento, e che si tratti più che altro di discutere se la dizione della legge con questo emendamento sia più o meno elegante. A mio avviso è meno elegante, ma non credo che si pregiudichi nulla dal punto di vista sostanziale. Anzi penso si facilitino le cose.

Poiché ho espresso un'idea diversa nella relazione generale, ritengo ora che sia necessario chiarire il mio concetto. Non vi è dubbio sulla grande importanza che ha il Ministero della pubblica istruzione per quanto riguarda

la ricerca scientifica. Non tanto sul piano quantitativo, come ha detto il ministro affermando che il ministero provvede in buona parte alle spese per la ricerca scientifica. Questo non è vero. Può essere vero per quanto riguarda le spese dell'insegnamento, ma per quello che riguarda insegnamento e ricerca insieme il ministero dell'industria ha una spesa molto maggiore. Che poi i 25 miliardi annui che sono nel bilancio dell'industria, possono essere spesi, e in effetti sono spesi, anche nelle università, questa è un'altra questione, perché le università non si identificano col ministero della pubblica istruzione.

Ciò chiarito, resta il fatto che la sede dove viene svolta la ricerca più importante, quella fondamentale, è senza dubbio l'università. Ed è bene che sia così. Non vi è dubbio nemmeno che l'università italiana si trovi ad essere disciplinata in maniera del tutto particolare; cioè gode di una sua autonomia, ed è collegata esclusivamente, come organo dello Stato, col Ministero della pubblica istruzione. Un esempio concreto: tutti conosciamo le difficoltà che i privati incontrano nell'avere i bilanci delle università italiane. Questi bilanci sono conservati nelle sedi delle singole università e sono consegnati al Ministero della pubblica istruzione, e le università ne sono gelosissime. Come pure è ben nota la particolare gelosia che le università hanno per le proprie prerogative di autonomia. Può essere, pertanto, opportuno il fatto che nella elaborazione della relazione annuale del Consiglio nazionale delle ricerche si abbia una particolare stretta collaborazione ai fini del reperimento del materiale e delle informazioni, con il Ministero della pubblica istruzione, essendo il ministero medesimo organo sintetico di collegamento con tutti gli altri settori dell'amministrazione. D'altra parte non bisogna dimenticare che noi discutiamo sempre del Consiglio nazionale delle ricerche, quasi che con questa legge ci accingessimo a creare un superorgano dotato di superbilancio, che provveda, con l'entrata in vigore di questa legge, all'attuazione della ricerca scientifica nel paese.

Non è affatto questo il contenuto del disegno di legge. Il Consiglio nazionale delle ricerche resta soltanto il massimo organo di consulenza tecnico-scientifica del Governo; è l'organo al quale affluiscono le varie esigenze del mondo italiano della ricerca scientifica; che propone di conseguenza le sue scelte (che non possono non essere fatte nell'ambito della spesa pubblica) ad un organo politico: il Comitato interministeriale, cioè il Governo.

Non è il Consiglio nazionale delle ricerche che provvede alle decisioni ed alla conseguente elargizione della spesa pubblica, bensì il Governo che dal Consiglio ha avuto tutte le indicazioni necessarie. Questo compito di consulenza tecnico-scientifica del Consiglio nazionale delle ricerche — già delineato dalla legge del 1945 — viene confermato con la presente legge, e se è vero che il ministro della pubblica istruzione si trova ad avere (unico organo dello Stato) una determinata ingerenza nel mondo delle università, le quali hanno una funzione preminente per la ricerca scientifica e se è vero che l'autonomia universitaria può costituire un ostacolo, una remora alle informazioni anche in merito alla destinazione dei finanziamenti — tutte cose, invece, note al ministero della pubblica istruzione — ebbene, il fatto di inserire detto ministero nella stesura della relazione può senza dubbio facilitarla e completarla.

Faccio una sola eccezione in merito alla parola « sentito » inserita nella legge. Mi pare che il « sentire » sia obbligatorio e vincolante, mentre l'eventuale parere dell'organo che deve essere consultato non è certo obbligatorio. Il consultare è obbligatorio: l'eventuale parere non è strettamente necessario.

FERRI. Io direi obbligatorio, ma non vincolante.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. C'è una differenza: l'onorevole Ferri dice che il parere è obbligatorio ma non vincolante, mentre il relatore afferma che si deve « sentire » il ministro ma non è detto che il parere debba essere espresso.

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. Devo aggiungere un'altra considerazione, in rapporto sempre all'articolo 2. In sostanza, l'unica preoccupazione che si può avere è quella che ho anch'io manifestato nella relazione generale: che noi facciamo cioè delle leggi sottostando alla legge della burocrazia. Nel caso specifico questa preoccupazione in effetti non c'è, perché questa relazione è annuale e deve essere allegata alla relazione economica generale presentata dal ministro del bilancio; e non è il parere del ministero della pubblica istruzione che possa domani provocare un ritardo nella relazione del Consiglio nazionale delle ricerche, il quale la deve elaborare e discutere prima di presentarla. Caduta questa preoccupazione di un eventuale ritardo nella presentazione della relazione annuale, mi pare che l'emendamento potrebbe essere accolto.

PRESIDENTE, *Relatore per la VIII Commissione*. Onorevoli colleghi. Io mi preoccupo

anche del parere della I Commissione, per quanto lo si possa ritenere vincolante soltanto per la materia che attiene all'articolo 97. Tuttavia non vorrei creare per queste piccole cose delle difficoltà che potrebbero intralciare la sollecita approvazione della legge.

FERRI. Io non insisto su questo punto, ma vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sui riferimenti fatti dalla legge al ministro per il coordinamento della ricerca. Non è a mia conoscenza che esista una legge che istituisce il ministero per il coordinamento della ricerca; e mi meraviglio che la Commissione affari costituzionali non abbia rilevato questi riferimenti che costituiscono — secondo me — una violazione dell'articolo 95. Non voglio entrare troppo in questa questione, tanto più che il Governo può creare quanti ministri senza portafoglio ritiene necessari; ma è fuori discussione che senza una legge non si può dare per esistente un nuovo ministero. Pertanto muterei le diciture dicendo: « ... il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca ». Con questo sia ben chiaro che non contesto assolutamente la funzione e la qualificazione del Ministro Corbellini.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a questa precisazione che potrebbe essere inserita in sede di coordinamento negli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE, *Relatore per la VIII Commissione*. Abbiamo già approvato l'articolo 1, quindi chiedo alle Commissioni riunite se consentono di apportarvi questa modifica in sede di coordinamento. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

CODIGNOLA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto. Dichiaro che voterò contro l'emendamento proposto dal Presidente in veste di relatore, relativo all'aggiunta della frase « sentito il ministro... » perché l'emendamento stesso, oltre a creare un rapporto più difficile con la competente Commissione senatoriale, determina di fatto un equivoco nel rapporto fra l'organizzazione universitaria ed il Consiglio nazionale delle ricerche. Infatti, se finora i rapporti sono stati formali, la nuova legge viene ad inserire un criterio sostanziale, perché dal momento in cui essa stabilisce che deve essere sentito il ministro della pubblica istruzione, il ministro stesso viene a rappresentare, in realtà, le università nei confronti del Consiglio nazionale delle ricerche. Cioè egli deve, per legge, ascoltare e sentire l'opinione delle facoltà interessate nei

vari problemi che si presenteranno nella relazione annuale. Il ministro è, ovviamente, qui in rappresentanza dell'organizzazione universitaria. Ora a mio giudizio qui si vuole veramente creare quel tipo di conflitto che, invece, si dovrebbe ad ogni costo evitare. Il punto di mediazione è rappresentato dal Comitato dei ministri, e in quella sede effettivamente il ministro può prospettare tutte le necessità delle università e trovare il giusto temperamento. Ma se questo temperamento vogliamo trovarlo prima, veniamo a creare un ostacolo notevole. Le università sono più che rappresentate e tutelate dal criterio di rappresentatività dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: dei 140 membri, più della metà sono costituiti da professori universitari, che, essendo elettivi, esprimono indubbiamente l'opinione del mondo universitario.

FRANCESCHINI. Ma c'è l'organizzazione universitaria nel suo complesso.

CODIGNOLA. È proprio questo il punto. Praticamente le esigenze delle università, come organizzazione universitaria, vengono in conflitto con quelle dell'organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche, in quanto in quel momento il ministro non potrà fare altro che sentire il parere dell'organizzazione universitaria, che potrebbe anche essere in contrasto con quella del C.N.R.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'onorevole Codignola abbia la cortesia di rivedere con me il testo di questo articolo. Esso dice in sostanza che il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche deve presentare al Comitato dei ministri una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia. Ora, su questo primo punto, voglio domandarle: è possibile preparare una relazione completa e aggiornata, come vogliamo che sia, che non debba essere rifatta o integrata in sede di Comitato dei ministri, senza che si siano avute le informazioni che solo può fornire il ministero della pubblica istruzione?

L'articolo aggiunge poi, come secondo punto, che alla relazione vanno aggiunte le conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali e pluriennali da attuarsi a cura delle amministrazioni o degli enti pubblici interessati. Ora è possibile che il Consiglio nazionale delle ricerche proponga un determinato orientamento degli investimenti in questo settore, per esempio nel bilancio che riguarda la pubblica istruzione, senza avere un minimo di consultazione con il responsabile di quel dicastero.

CODIGNOLA. Ma, mi scusi, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati non sono solo alle dipendenze della pubblica istruzione. Dovremmo dire allora: « sentiti i ministri interessati ».

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per questo abbiamo inserito il ministro del coordinamento della ricerca, che rappresenta, appunto, il coordinamento con tutti gli altri. Si tratta dunque di una relazione che viene preparata in collaborazione, in modo da essere aggiornata ed esprimere lo stato reale e le proposte che si vogliono fare.

CODIGNOLA. In questi limiti evidentemente la cosa è molto seria.

Se noi dicessimo: « sulla base delle informazioni attinte, ecc. » il problema non esisterebbe. Ma la dizione « sentito il ministro... » mette il Consiglio nazionale delle ricerche in una posizione difficile, perché evidentemente il ministro non può che rappresentare le esigenze delle università.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Ma è una necessità di coordinamento, e non vedo come se ne possa prescindere. È una collaborazione necessaria. Se volete mettere « in collaborazione » o « in collegamento », fatelo pure. Non ho nessuna difficoltà sulla formula. Anzi mi pare che parlare di collaborazione può essere anche troppo e per questo mi ero limitato a proporre: « sentito... ».

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Indubbiamente il « sentito... » è meno che lo « assumendo informazioni » o « sulla base di informazioni ».

FERRI. Per me la formula « sentito... » è pesantissima, perché implica un parere obbligatorio.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. No, implica solo una consultazione!

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Possiamo allora dire: « consultato... ». Non è una questione politica, onorevole Ferri, dobbiamo solo preoccuparci che la legge funzioni. Ho paura che le università non rispondano. E in questo caso che cosa potrebbe fare il Consiglio nazionale delle ricerche? Vorrei trovare una formula che dia garanzia a tutti.

FERRI. Ma come è possibile pensare che un organo dello Stato, che deve adempiere a una funzione di questa importanza come la presentazione di una relazione al Comitato dei ministri, si trovi di fronte a un rifiuto di uno dei ministeri a fornirgli le informazioni e i dati necessari? È necessario metterlo nella legge?

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Potrebbe esserci una università che rifiuti di dare le notizie, il che non avverrebbe invece tramite il ministro.

CODIGNOLA. Si potrebbe mettere « il ministero » invece del « ministro », perché evidentemente quest'ultimo, come rappresentante politico dovrà consultare i suoi organi.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Non irrigidiamo una cosa che non merita di essere irrigidita. Per esempio, ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, verranno destinati 5 miliardi annui all'acquisto di attrezzature scientifiche per le università e il loro funzionamento. Ora, come faccio io, come fa il Consiglio nazionale delle ricerche ad assegnare questi fondi a ragion veduta senza una reciproca collaborazione?

CODIGNOLA. A questo punto proporrei di accantonare l'approvazione dell'articolo per trovare una formula adatta.

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Effettivamente la formulazione è molto importante e mi pare che l'onorevole Codignola abbia ragione. Se non vi sono osservazioni l'articolo viene accantonato per pochi minuti.

(Così rimane stabilito).

Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:

ART. 3.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 le somme assegnate negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri a scopi di ricerca scientifica, ed eventualmente ripartite in più capitoli, saranno, per ogni Ministero, raggruppate in un unico capitolo, sotto la denominazione: « Spese per la ricerca scientifica ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 4.

L'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 732, è sostituito dal seguente:

« I Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio stesso si avvale per l'adempimento dei propri compiti.

Essi sono costituiti da un complesso di 140 membri, dei quali:

a) 48 sono eletti dai professori di ruolo nelle facoltà universitarie di scienze speri-

mentali, matematiche e tecniche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

b) 24 sono eletti dai professori di ruolo delle facoltà giuridiche, politico-sociali, storico filosofico-letterarie e delle facoltà di scienze economiche e statistiche, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

c) 16 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera a), fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

d) 8 sono eletti dagli assistenti di ruolo e dai professori incaricati delle facoltà di cui alla lettera b), fra gli appartenenti allo stesso corpo votante;

e) 20 sono eletti da esperti e da ricercatori addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitari, dipendenti da Amministrazioni statali, fra gli appartenenti al medesimo corpo votante;

f) 12 sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra esperti operanti nei settori dell'agricoltura e dell'industria;

g) 12 sono eletti per cooptazione dai membri di cui alle lettere precedenti.

I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e non possono essere di seguito rieletti o rinominati se non per ulteriore quadriennio.

Il numero e la competenza dei Comitati nazionali di consulenza, nonché le modalità per lo svolgimento delle elezioni, per le cooptazioni e per le nomine, sono stabiliti da un regolamento emanato a termini del successivo articolo 5.

Alle riunioni dei Comitati nazionali partecipa, con voto consultivo, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Per l'esame di affari di carattere generale e di notevole importanza il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di presidenza, può convocare i Comitati nazionali in assemblea plenaria.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 5.

Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, quelle relative allo stato giuridico, ai ruoli organici ed al trattamento economico del personale scientifico e tecnico a carico

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal Consiglio di presidenza del Consiglio stesso.

Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1.

Comunico che l'onorevole Malfatti, Relatore per la II Commissione, ha proposto la soppressione, con la motivazione già da lui illustrata, della frase: « quelle relative allo stato giuridico, ai ruoli organici ed al trattamento economico del personale scientifico e tecnico a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il mantenimento della frase testé letta.

(Non è approvata).

L'articolo 5 rimane, pertanto, così formulato:

« Le norme per il funzionamento degli organi del Consiglio nazionale delle ricerche, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 82, quelle per l'istituzione e per il funzionamento di istituti, laboratori ed altri organi di ricerca propri dello stesso Consiglio, nonché tutte le altre norme occorrenti per il funzionamento del Consiglio medesimo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono stabilite con regolamenti interni deliberati dal Consiglio di presidenza del Consiglio stesso.

Detti regolamenti sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di ministri di cui all'articolo 1 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli articoli successivi. Ne do lettura:

ART. 6.

Per l'espletamento dei propri compiti il Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i Ministeri interessati, può avvalersi dell'opera di istituti scientifici dipendenti dalle Università, o da altri Enti, o da Amministrazioni pubbliche, o da privati, in base ad accordi o convenzioni da stipulare, di volta

in volta, tra il Consiglio stesso e le Amministrazioni, gli Enti ed i privati interessati.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, è abrogato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 8.

Entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento previsto nel terzultimo comma dell'articolo 4 e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo 4, dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di ministri di cui all'articolo 1, su proposta del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Limitatamente alle prime elezioni, in deroga parziale a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 4 della presente legge, potranno essere rieletti nei Comitati nazionali anche coloro che ne hanno già fatto parte nei due precedenti quadrienni.

È stato presentato il seguente emendamento a firma degli onorevoli Riccio e Franceschini:

« All'ultima riga del secondo comma sopprimere la parola: due, nella frase: nei due precedenti quadrienni ».

L'onorevole Franceschini ha facoltà di illustrare l'emendamento, nell'assenza del presentatore.

FRANCESCHINI. La soppressione della parola « due » proposta dall'onorevole Riccio mira ad eliminare una possibilità di equivoci nell'interpretazione del disposto della legge, in quanto non eliminandola potrebbe intendersi che possono essere rieletti coloro che ne hanno fatto parte in due quadrienni e non in uno solo, come è invece previsto nello spirito della legge.

PRESIDENTE, Relatore per l'VIII Commissione. Nessuno chiedendo di parlare, pon-

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

go in votazione il mantenimento della parola « due ».

(*Non è approvato*).

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato nel complesso:

« Entro il 120° giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento previsto nel terzultimo comma dell'articolo 4 e saranno indette le elezioni per la ricostituzione, a norma dello stesso articolo 4, dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: tale regolamento sarà emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato di ministri di cui all'articolo 1, su proposta del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Limitatamente alle prime elezioni, in deroga parziale a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 4 della presente legge, potranno essere rieletti nei Comitati nazionali anche coloro che ne hanno già fatto parte nei precedenti quadrienni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ritorniamo ora all'articolo 2, che avevamo momentaneamente accantonato. Ha facoltà di parlare l'onorevole Codignola.

CODIGNOLA. Noi riconosciamo giusta l'osservazione del ministro che è necessario che nella relazione annuale si tenga conto anche della spesa e dei criteri di spesa che vengono seguiti dal ministero della pubblica istruzione, e questo per evitare duplicati o carenze. Non siamo d'accordo, però, che si ricostituisca una priorità da parte delle università nei confronti della ricerca scientifica. Questo il problema di fondo. Si dica pure in qualche modo nella legge che il Consiglio nazionale delle ricerche nel fare la sua relazione annuale deve tener conto anche della spesa fatta dal ministero dell'istruzione, ma non stabiliamo una priorità. È facile che le valutazioni di spesa fatte dagli organismi universitari vengano in conflitto con le spese fatte dal Consiglio nazionale delle ricerche, e noi dobbiamo preoccuparci di questo conflitto. Ad esempio, di fronte a un determinato tipo di ricerca scientifica che il Consiglio ritenga di dover fare, il ministro può essere portatore, anche senza sua volontà, di un orientamento del tutto diverso dell'organizzazione universitaria. E possono crearsi delle situazioni difficili, che vanno risolte appunto in sede di Comitato dei ministri, l'organo che ha appunto compito equilibra-

to. Dobbiamo, quindi, cercare di stabilire che nel preparare la relazione il Consiglio nazionale delle ricerche sia effettivamente informato di quanto avviene nell'ambito del ministero dell'istruzione o degli altri ministeri, senza però che questo debba influire sull'orientamento della ricerca stessa.

Se siamo d'accordo sulla sostanza, la formula si può trovare.

FRANCESCHINI. Non sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole Codignola, né per quanto riguarda la forma né per quanto riguarda la sostanza. In sostanza l'onorevole Codignola, senza volerlo, viene a delineare una frattura fra gli ideali cui si ispira il Consiglio nazionale delle ricerche e quelli cui si ispirano gli organismi universitari. Per quale ragione dovremmo noi sottolineare ed approfondire una possibile divergenza di orientamenti? Già abbiamo tolto la formula « di concerto » che poteva sembrare troppo impegnativa. Vogliamo ora togliere anche la formula « sentito... », che sta ad indicare una collaborazione e una fraternità di intenti? Bisogna eliminare anche il sospetto che il Consiglio nazionale delle ricerche ed il ministero dell'istruzione possano avere compiti o finalità diversi l'uno dall'altro. Ed è proprio per questo che diamo questa duplice veste al ministro della pubblica istruzione. Cioè in un primo tempo egli è il collaboratore, sentito come gli altri; in un secondo tempo, unitamente agli altri ministri, egli è il giudice. La nostra Commissione deve essere d'accordo nel sottolineare questo affratellamento e questa collaborazione, che non menoma in alcun modo il Consiglio nazionale delle ricerche.

FERRI. L'onorevole Franceschini ha fatto l'ipotesi idilliaca in cui tutto vada bene e ci sia il pieno accordo fra il Consiglio nazionale delle ricerche e il ministro. Ma supponiamo che l'accordo manchi. Si andrebbe allora davanti al Comitato dei ministri in una situazione anormale e pregiudicata, perché il Comitato ministeriale avrebbe davanti una relazione del Consiglio nazionale delle ricerche nella quale consta il dissenso con un ministro.

PRESIDENTE, *Relatore per l'VIII Commissione*. Non consta questo eventuale dissenso nella relazione.

Nell'introduzione a tutti i decreti vi è la formula: « sentito » questo o quel parere, ma non c'è nessun obbligo di citare il parere stesso. E anche se il parere è contrario o non favorevole, non risulta dalla relazione che segue un suo autonomo svolgimento. Logicamente il ministro della pubblica istruzione, se

il suo eventuale avviso contrario non risultasse dalla relazione, potrà sempre esprimere le sue riserve in sede di Comitato dei ministri.

MALFATTI, *Relatore per la II Commissione*. Vorrei fare osservare che tutte le formule proposte come alternativa al « sentito », e cioè « tenuto conto », « di concerto », « sentito il parere », ecc., mi sembrano rafforzative. L'interpretazione che tutti hanno dato della semplice parola « sentito » mi sembra invece molto limitativa. Si è detto che è una forma di scambio di informazioni e di suggerimenti, ma non è un parere vincolante. In questi termini e con queste interpretazioni, io penso si possa approvare l'emendamento proposto dal ministro.

PRESIDENTE, *Relatore per la VIII Commissione*. Pongo allora in votazione l'articolo 2 con l'emendamento del Governo, accettato anche dal relatore, di inserire dopo le parole « dell'articolo 4 » le parole « nonché il ministro per la pubblica istruzione e il ministro del coordinamento della ricerca », al quale proporrei una correzione di forma, nel senso di dire « il ministro incaricato del coordinamento della ricerca ».

Pongo in votazione l'articolo 2 così emendato.

(È approvato).

ART. 2.

Il Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentiti i competenti organi del Consiglio stesso e l'Assemblea dei Comitati nazionali prevista nell'ultimo comma dell'articolo 4 nonché il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro incaricato del coordinamento della ricerca, presenta al Comitato di ministri, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia, con conseguenti proposte di programmi di ricerca annuali o pluriennali, da attuarsi a cura delle Amministrazioni o degli Enti pubblici interessati, corredati da apposite relazioni, nonché proposte di provvedimenti per attuare detti programmi o per dare comunque incremento alle attività di ricerca nel Paese.

La relazione generale, approvata dal Comitato di ministri, viene allegata alla relazione economica presentata annualmente dal Ministro per il bilancio.

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto. Domando se vi sono dichiarazioni di voto.

VESTRI. Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione. Noi riteniamo che questa legge non soddisfi completamente le esigenze che noi abbiamo sostenuto nel corso della discussione. In particolare, per quanto riguarda l'articolo 4 noi riteniamo che l'organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche dovrebbe tendere ad una più ampia rappresentatività democratica, alla quale partecipino tutti i ricercatori senza blocchi e senza rappresentanze. Riteniamo che su questa strada si debba andare, e che fra qualche anno il Governo debba riproporsi il problema in questi termini. Per questo motivo riteniamo di non poter votare a favore. Riteniamo di non poter neppure votare contro perché in questo disegno di legge alcuni risultati sono stati ottenuti, come ad esempio l'inserimento degli assistenti e dei professori incaricati, e così pure altri punti.

Per tutti questi motivi ci asteniamo dalla votazione.

CODIGNOLA. Dichiaro che il gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge, pur riconoscendo che il provvedimento presenta gravi difetti e carenze. Esso, a nostro giudizio, rappresenta tuttavia un passo di notevole importanza verso la organizzazione della ricerca scientifica in Italia.

Mi auguro che le carenze e le imperfezioni che abbiamo puntualizzato possano essere superate in futuro, e con tale augurio confermo il voto favorevole del mio gruppo.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica in Italia » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4404):

Presenti	54
Votanti	50
Astenuti	4
Maggioranza	26
Voti favorevoli	49
Voti contrari	1

(Le Commissioni approvano).

III LEGISLATURA — COMM. RIUNITE (INTERNI-ISTRUZIONE) — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1963

Hanno preso parte alla votazione:

Per la II Commissione: Berloff, Bisantis, Borin, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Ferri, Gagliardi, Grep-
pi, Lattanzio, Malfatti, Mattarelli Gino, Mat-
teotti Matteo, Paolicchi, Pintus, Preziosi Co-
stantino, Rampa, Riccio, Russo Spena, Scal-
faro, Schiavetti, Sciolis, Semeraro, Simonacci,
Toros, Veronesi e Vincelli.

Per l'VIII Commissione: Badini Confalo-
nieri, Baldelli, Berté, Bianchi Gerardo, Buzzi,
Caiazza, Cerreti Alfonso, Codignola, D'Am-
brosio, Elkan, Ermini, Franceschini, Fusaro,
Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marotta
Vincenzo, Perdonà, Reale Giuseppe, Roma-

nato, Savio Emanuela, Scaglia Giovanni Bat-
tista e Titomanlio Vittoria.

Si sono astenuti:

Per la II Commissione: Carrassi e Vestri.

Per l'VIII Commissione: Russo Salvatore
e Sciorilli Borrelli.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI